

(N. 1642)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Diritto, Procedura e ordinamento giudiziario, Affari di giustizia) della Camera dei Deputati nella seduta del 20 luglio 1956 (V. Stampato N. 1766)*

d'iniziativa del Deputato DE MARIA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 26 LUGLIO 1956

Prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione.

Il detto prelievo è pure consentito se il soggetto non abbia dato disposizioni dirette a vietarlo e non ci sia opposizione da parte del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini in linea retta.

Il prelievo può essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti, relative al periodo di osservazione del cadavere, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, numero 1880, previo l'accertamento della realtà della morte. Per le modalità del prelievo, l'uso delle parti del cadavere a scopo terapeutico ed il preventivo accertamento della realtà della morte, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.

#### Art. 2.

È ammesso il prelievo a scopo terapeutico della cornea, del bulbo e di quelle parti del cadavere che saranno specificate da apposito regolamento di esecuzione della presente legge da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio Superiore di sanità.

#### Art. 3.

Il prelievo può essere effettuato soltanto in Istituti universitari o in Ospedali riconosciuti idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Nel caso in cui il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione il prelievo può essere effettuato anche nel luogo del decesso.

#### Art. 4.

La domanda di prelievo deve venire presentata al medico provinciale dal medico che

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

intende procedere al prelievo controfirmata possibilmente dalla persona per la quale si richiede il prelievo ovvero da un suo congiunto. Il medico provinciale dà la relativa autorizzazione.

Durante il periodo di osservazione previsto dagli articoli 7, 8, 9 del regolamento di polizia mortuaria, il prelievo può venire effettuato soltanto previo accertamento della realtà della morte da parte del direttore dell'Istituto universitario o del primario dell'Ospedale, o del capo del reparto ospedaliero, ove si verificò il decesso; ovvero dall'Ufficiale sanitario del Comune, qualora il decesso sia avvenuto in luogo diverso ed il soggetto abbia dato valida autorizzazione al prelievo.

## Art. 5.

L'accertamento della realtà della morte viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con ordinanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Di tale accertamento viene redatto processo verbale, sottoscritto dai sanitari che lo hanno eseguito.

Il direttore dell'Istituto universitario o il direttore dell'Ospedale devono indicare, volta per volta, quale salma, tra quelle giacenti nell'Istituto o nell'Ospedale, si trova nelle condizioni previste dalla legge per essere sottoposta al prelievo.

## ART. 6.

Il prelievo deve essere eseguito preferibilmente dal medico che deve utilizzare la cornea o il bulbo o altre parti del cadavere, prelevate a scopo terapeutico e alla presenza dei sanitari che hanno proceduto all'accertamen-

to della realtà della morte, o da sanitari all'uopo delegati dal medico provinciale.

È consentito soltanto un prelievo da ciascun cadavere.

Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie.

Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura.

Di ogni prelievo deve essere redatto il processo verbale nel quale sono descritte le modalità dell'operazione.

Il verbale dev'essere sottoscritto dai sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realtà della morte e dal medico che ha effettuato il prelievo.

## ART. 7.

L'originale dei verbali rimane custodito nell'archivio dell'Istituto universitario o dell'Ospedale dove è stato eseguito il prelievo. Copia di tali processi verbali dev'essere inviata al medico provinciale a cura del direttore dell'Istituto universitario o del direttore dell'Ospedale.

## ART. 8.

Le spese del prelievo sono sostenute dall'interessato o da chi vi è tenuto per legge.

Qualsiasi compenso comunque denominato per la parte del cadavere prelevata a scopo terapeutico, è illecito ed è ripetibile.

## ART. 9.

Chiunque procura ad altri, per lucro, una parte di cadavere da usare a scopo terapeutico ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la pena prevista dall'articolo 411 del Codice penale.